



Roma, 25 ottobre 2021

Alle Organizzazioni sottoscrittrici i CCNL autoferrotranvieri – internavigatori e del noleggio autobus con conducente

Alle Aziende applicanti il CCNL autoferrotranvieri – internavigatori

Alle Aziende applicanti il CCNL del noleggio autobus con conducente

Circolare n. 1bis/2021

Oggetto: Adesione Fondo TPL Salute anno 2022

Spettabili Organizzazioni, spettabili Aziende,

con la presente comunicazione vogliamo portare alla Vostra attenzione la scadenza per il rinnovo dell'iscrizione al Fondo TPL Salute dei lavoratori aventi diritto.

Ricordiamo che, in adempimento a quanto previsto dell'art. 38, lett. b, dell'Accordo Nazionale del 28 Novembre 2015 di rinnovo del CCNL autoferrotranvieri – internavigatori del 23 luglio 1976 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dell'art. 67 dell'Accordo Nazionale del 26 luglio e del 24 Settembre 2018 di rinnovo del CCNL del noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate e successive modificazioni e integrazioni e dell'Accordo del 28 Ottobre 2020, i datori di lavoro hanno l'obbligo di iscrivere al Fondo TPL Salute tutti i lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dai predetti CCNL, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dai CCNL stessi.

Il contributo annuale che dovrà essere versato al Fondo TPL Salute per singolo dipendente è stabilito in €9,10 al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà pari ad €0,91 ai sensi di quanto previsto all'art. 6 del D.lgs. 2 settembre 1997 n. 314.

Le modalità di calcolo e di versamento del contributo sono disciplinate dall'Accordo sottoscritto dai soci istitutivi di parte datoriale e sindacale e dal Regolamento del Fondo. Alla luce delle regole espresse nell'Accordo la presente Circolare ha l'intento di scadenzare i pagamenti e rimandare espressamente alle regole di adesione.

Per poter attivare le coperture in favore dei lavoratori per l'anno 2022, è necessario che le aziende versino i seguenti contributi:

- Contributi pregressi: annualità 2019, pari ad € 9,10 da versarsi al Fondo TPL Salute mediante bonifico bancario e seguendo la procedura di pagamento indicata sul sito www.tplsalute.it.



- Contributi annualità 2022: pari complessivamente a € 9,10 da versarsi al Fondo TPL Salute mediante bonifico bancario e seguendo la procedura di pagamento indicata sul sito www.tplsalute.it.

Tutti i versamenti andranno effettuati entro e non oltre il giorno 16/11/2021 e fanno riferimento al calcolo della forza al 31 ottobre 2021.

I versamenti sopra indicati devono essere effettuati entro le date stabilite tramite **bonifico bancario sul c/c 2611173, Istituto di Credito Banca Passadore & C., IBAN IT68U033320320100002611173, intestato a Fondo TPL Salute** e seguendo le indicazioni presenti sul sito www.tplsalute.it.

La seguente tabella esemplificativa prende come riferimento un'azienda che alla data del 31/10/2021 abbia una forza (lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti) complessiva di 10 dipendenti.

Riferimento versamento	Dipendenti in forza al 31/10/2021	Singola quota dipendente	Data scadenza pagamento
3 ^a annualità pregresso	10	€9,10	16/11/2021
Anno 2022	10	€9,10	16/11/2021

Nota: per poter attivare la copertura sanitaria a tutti i dipendenti devono risultare correttamente versate tutte e tre le rate per un totale di €182,00.

È importante che le aziende, oltre al saldo della contribuzione, provvedano sempre entro e non oltre il 16/11/2021 a comunicare gli aggiornamenti della forza lavoro avente diritto (lavoratori non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, nonché, ove espressamente previsto dai predetti CCNL, i lavoratori assunti con altre forme contrattuali individuate dai CCNL stessi) tramite la procedura di seguito indicata:

- Se la forza già comunicata in occasione dell'adesione al Fondo (16/11/2020) non ha subito variazioni (nessuna assunzione/trasformazione successiva e nessuna cessazione) non occorre effettuare nessuna comunicazione relativamente alle anagrafiche dei lavoratori a cui rinnovare la copertura;
- Se le variazioni (assunzioni/trasformazioni e/o cessazioni) alla forza già comunicata in occasione dell'adesione al Fondo (16/11/2020) sono state già comunicate con le comunicazioni periodiche in corso d'anno non occorre effettuare nessuna comunicazione relativamente alle anagrafiche dei lavoratori a cui rinnovare la copertura;
- Se, rispetto alla forza già comunicata in occasione dell'adesione al Fondo (16/11/2020), sono intervenute variazioni – nuove assunzioni/trasformazioni o cessazioni avvenute tra il 16/11/2020 ed il 31/10/2021 - occorre comunicare tali variazioni tramite l'apposito "Template Iscritti" che dovrà contenere le informazioni dei lavoratori incluse le date di assunzione e quelle di eventuale cessazione.



NOTA BENE: ricordiamo che, al fine del corretto calcolo della contribuzione, nel campo “Data Assunzione” va indicata la data di superamento del periodo di prova o quella di eventuale trasformazione a tempo indeterminato e non la data di assunzione “storica”.

I documenti istituzionali del Fondo TPL Salute quali: Statuto e Regolamento sono consultabili anche sul sito web del Fondo stesso, così come i dati di contatti del Fondo, nonché i template e le istruzioni per la comunicazione delle anagrafiche sono disponibili sul sito TPL Salute raggiungibile seguente indirizzo: www.tplsalute.it

Le prestazioni sanitarie potranno essere richieste in modalità rimborso ed in modalità diretta dal 1° gennaio 2022, purché vengano rispettati i termini di pagamento dei contributi pregressi (2019) e dell’anno 2022 e della comunicazione delle anagrafiche nel rispetto della modalità e dei termini sopraindicati.

Nell’invitare codeste organizzazioni a divulgare la presente circolare nei rispettivi ambiti, si porgono distinti saluti

Il Presidente